

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 42

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2013)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Relazione illustrativa e tecnica

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, legge 21 dicembre 1999, n. 508, intende modificare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e dell'Allegato del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM), costituito con d.m. 16 febbraio 2007, è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, co. 4, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, co. 1, d.P.C.M. 25 marzo 2011; art. 14, co. 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv., con modif., dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14).

Le varie proroghe si sono rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore.

Allo stato, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, il CNAM è decaduto e risulta pertanto urgente la sua ricostituzione.

Tuttavia, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Il presente intervento intende pertanto modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento (all'aumento dei componenti dell'«area docente», necessario per avere tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari, corrisponde infatti una diminuzione di altre componenti).

Si segnalano le modifiche più significative:

- riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- eliminazione dei rappresentanti del CUN (v. oltre, *sub* artt. 2 e 4);
- previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo); tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'amministrazione.

Altre modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenente nell'Allegato, sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque un'omogeneità numerica. Di conseguenza, l'introduzione di tali nuove aree, ove non sono ancora presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singola istituzione, ha richiesto, per l'individuazione delle candidature, l'introduzione di una procedura "con sottoscrizione", al fine di assicurare la pluralità di candidature.

2. Lo schema è costituito da 11 articoli.

L'**art. 1** definisce l'oggetto dell'intervento, diretto, come già detto, a novellare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e l'Allegato.

L'**art. 2** interviene sull'art. 2 Reg. prevedendo l'abrogazione del comma 2, disciplinante l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al Consiglio universitario nazionale (di seguito, CUN), come previsto dall'art. 3, co. 2, lett. *d*), l. n. 508/1999.

Tale ultima disposizione può ritenersi però implicitamente abrogata dall'art. 1 l. 16 gennaio 2006, n. 18, che, nel riordinare il CUN, non prevede per la sua composizione membri elettivi del CNAM. L'unico collegamento è offerto dal comma 4 dell'art. 1 della l. n. 18/2006 cit., che consente la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, tra gli altri, del presidente o suo delegato del CNAM, e viceversa.

L'**art. 3** modifica l'art. 3 Reg., recante la composizione del CNAM:

- il **comma 1, lett. a)**, pur mantenendo la composizione a 34 membri, aumenta a 30 (rispetto ai 26 previsti nel Reg.) quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti; riduce a 4 quelli nominati dal Ministro, aumenta di un anno la durata in carica dei componenti e ne prevede la riconferma solo per un altro mandato consecutivo.

- il **comma 1, lett. b)**, modifica le rappresentanze elettive; in particolare, si elimina la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza; si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati;

- il **comma 1, lett. c)**, aggiunge, dopo il comma 5, tre nuovi commi, che prevedono:

- co. **5-bis**, la decadenza dall'incarico in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive;

- co. **5-ter**, che la decadenza dal mandato elettivo per il venir meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto, per l'insorgere della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali, per la seconda assenza consecutiva e ingiustificata nelle sedute del CNAM non si verifichi nell'ultimo anno dell'incarico;

- co. **5-quater**, che le sedute del CNAM siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

L'art. 4 modifica l'art. 4 Reg., relativo al funzionamento:

- il **comma 1, lett. a)**, esclude dai candidati a presidente il rappresentante del personale docente delle accademie di belle arti legalmente riconosciute nonché il rappresentante del personale docente degli istituti musicali pareggiati;

- il **comma 1, lett. b)**, dispone l'applicazione dell'art. 1, co. 4, l. n. 18/2006, relativo alla partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa.

L'art. 5 modifica l'art. 5 Reg., sull'elettorato:

- il **comma 1, lett. a)**, fa riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché a tutte le discipline presenti nelle istituzioni;

- il **comma 1, lett. b) e c)**, dà conto dell'eliminazione della differenza, ai fini dell'individuazione dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti delle accademie di belle arti, tra docenti di prima e seconda fascia;

- il **comma 1, lett. d)**, prevede la costituzione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 212/2005, dando atto che tale elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni;

- il **comma 1, lett. e) e f)**, prevede, rispettivamente per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che l'elettorato attivo e passivo sia attribuito oltre che al personale docente con contratto a tempo indeterminato anche al personale docente con contratto annuale, con la precisazione che per l'elettorato passivo il personale docente con contratto annuale deve avere già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni Afam;

- il **comma 1, lett. i)**, dà conto dell'eliminazione della differenza tra docenti di prima e seconda fascia ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

- il **comma 1, lett. l) e m)**, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3.

L'art. 6 modifica l'art. 6 Reg., che disciplina le modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature:

- il **comma 1, lett. a)**, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3 (eliminazione del riferimento alla "prima fascia" dei docenti);

- il **comma 1, lett. b)**, prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle accademie di belle arti statali risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;

- il **comma 1, lett. c)**, prevede, per gli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, che i direttori possano presentare la propria candidatura;

- il **comma 1, lett. d)**, stabilisce, per gli istituti superiori per le industrie artistiche, che ognuno possa presentare non più di una candidatura per l'indirizzo del *design* e non più di una per l'indirizzo della comunicazione;

- il **comma 1, lett. e) e f)**, contengono disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- il **comma 1, lett. g)**, prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;

- il **comma 1, lett. h)**, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3.

L'**art. 7** reca modifiche all'art. 7 Reg., che disciplina le procedure di voto:

- il **comma 1, lett. a)**, modifica la composizione del seggio elettorale (tre componenti scelti tra il personale amministrativo o docente);

- il **comma 1, lett. b)**, reca una precisazione terminologica ("registro dei votanti" anziché "lista dei votanti");

- il **comma 1, lett. c) e d)**, elimina dalla procedura la firma dell'elettore per ricevuta del certificato, ma la inserisce al termine della stessa, una volta avvenuta la votazione.

L'**art. 8** reca modifiche all'art. 9 Reg., in tema di scrutinio degli eletti:

- il **comma 1, lett. a) e c)**, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3;

- il **comma 1, lett. b)**, introduce una deroga al principio per cui le rappresentanze elettive del CNAM devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse, tranne per i rappresentanti delle aree le cui candidature siano espresse tramite sottoscrizioni.

L'**art. 9** modifica l'art. 10 Reg., attraverso disposizioni di coordinamento.

L'**art. 10** modifica l'art. 11 Reg., stabilendo che il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei docenti delle varie istituzioni Afam.

L'**art. 11** sostituisce l'Allegato del Reg., modificando i settori disciplinari sia per le accademie di belle arti, sia per i conservatori di musica.

Il presente regolamento, nel modificare il d.m. n. 236/2005 relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature, reca disposizioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari.

In particolare l'articolo 3, nel determinare la composizione del CNAM, lascia invariato il numero complessivo dei componenti (34), aumentando il numero di quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e riducendo contestualmente quelli nominati dal Ministro.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di D.M. concernente: *“Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale”*

Referente AIR: Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

- a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;
- c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali,

attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;

- f) *modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.*

- C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla funzionalità effettiva, in termini di efficacia ed efficienza, del CNAM, attraverso il raffronto tra i dati statistici con riferimento alle attività svolte nell'anno 2012.

- D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Destinatari dell'intervento sono le istituzioni Afam, i direttori amministrativi, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha costituito tavoli di lavoro e ha proceduto a consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e con le conferenze dei direttori delle istituzioni interessate, il cui contributo è stato condiviso ed è confluito nella stesura definitiva del testo.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma avrebbe comportato la permanenza delle criticità evidenziate, in particolare legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'Amministrazione non ha adottato opzioni alternative all'intervento, aldilà dell'opzione zero, dal momento che i problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'organo potevano essere superati in via amministrativa attraverso una modifica al testo del decreto ministeriale attualmente vigente e, tenuto conto anche, che nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione dell'intervento. Derivano, invece, vantaggi in quanto in tal modo si procede alla ricostituzione del CNAM, conseguendo il risultato di una maggiore rappresentatività, adeguata alla riforma dell'ordinamento didattico attuato in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e la conseguente maggiore funzionalità dell'organismo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede oneri né per cittadini né per le imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono le università, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

L'intervento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede forme, strumenti e modalità nuove per il controllo e il

monitoraggio ma si inserisce nelle forme già in atto e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Tuttavia, come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Gli aspetti da sottoporre alla VIR saranno:

- a) l'effettiva rappresentatività, all'interno del CNAM, dei docenti appartenenti ai nuovi settori disciplinari;
- b) l'effettiva semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature e per l'elezione dei rappresentanti del CNAM;
- c) l'effettivo ed efficace funzionamento dell'organo.

Va da sé che qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'oggetto dell'intervento non rientra nei casi previsti dalla presente sezione.

Schema di D.M. concernente: *"Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*

Referente ATN - Renato Corosu - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo
Tel 06.5849.2961/2728 Fax 06.5849.3958 renato.corosu@istruzione.it

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

- a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;
- c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

La necessità di adozione dell'intervento risiede nella circostanza che occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo

stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*; legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante: *"Riordino del Consiglio universitario nazionale"* e dal D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante: *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Vengono introdotti nuovi criteri in ordine alla composizione del CNAM. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono su regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione (cfr. punto successivo).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento, essendo attuato con la tecnica della novella, modifica e abroga taluni articoli e commi del D.M. n. 236 del 2005. In particolare:

- a) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;
- b) l' articolo 3 è interamente sostituito;
- c) all'articolo 4, i commi 1 e 9 sono sostituiti;
- d) l'articolo 5 è interamente sostituito;
- e) l'articolo 6 è interamente sostituito;
- f) all'articolo 7, i commi 1 e 4 sono novellati;
- g) all'articolo 9, i commi 4 e 5 sono novellati;
- h) all'articolo 10, il comma 1 è novellato;
- i) all'articolo 11, il comma 1 è novellato;
- j) all'articolo 12, il comma 1 è novellato;

Infine è sostituito, con modificazioni, l'allegato al più volte citato D.M. n. 236 del 2005.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

6) Verifica delle presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

E' prevista la possibilità di adozione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, laddove si rendano necessarie modifiche ed integrazioni della Tabella allegata all'intervento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono state utilizzate le informazioni già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrue e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante riordino del Consiglio universitario nazionale;
- VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quiquies*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, d.m. n. 236 del 2005), e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e l'Allegato;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: *a)* in data 3 luglio 2009 e in data 20 febbraio 2013, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; *b)* in data 3 luglio 2009 e in data 30 dicembre 2010, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di belle arti; *c)* in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche; *d)* in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza; *e)* in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi rispettivamente il
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del.....;

ADOTTA
il seguente regolamento

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e l'Allegato del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

ART. 2
(Modificazioni all'articolo 2 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

ART. 3
(Modificazioni all'articolo 3 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 3:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui trenta eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e quattro designati dal Ministro, uno per ciascuna area relativa alla musica, alle arti visive, alle arti dello spettacolo e al *design*. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo.";
- b) al comma 2:
- 1) alla lettera a), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto" e le parole "di prima fascia" sono soppresse;
 - 2) le lettere b), h), i), p) e t) sono soppresse;
 - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo,";
 - 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) due rappresentanti del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui uno per l'indirizzo del *design* del prodotto e uno per quello della comunicazione,";
 - 5) alla lettera e), le parole "di prima fascia" sono soppresse;
 - 6) alla lettera f), le parole "di prima fascia" sono soppresse;
 - 7) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) nove rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza,";
 - 8) alla lettera l), la parola "predette" è soppressa e dopo la parola "istituzioni" è inserita la parola: "statali";
 - 9) alla lettera m), la parola "predette" è soppressa e dopo la parola "istituzioni" è inserita la parola: "statali";
 - 10) alla lettera n), dopo la parola "statali" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute";
 - 11) alla lettera o), dopo le parole "Conservatori di musica" sono aggiunte le seguenti parole: "e degli istituti musicali pareggiati";
- c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
- "5-bis. In caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico e viene sostituito ai sensi dei commi 4 e 5.
- 5-ter. Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di

incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-*bis* intervengano nell'ultimo anno del mandato.

5-*quater*. Le sedute del consiglio sono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti in carica.”.

ART. 4

(Modificazioni all'articolo 4 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 4:

- a) al comma 1, le parole “c)” e “ed i)” sono soppresse;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.”.

ART. 5

(Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 5:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpate in aree omogenee così come determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche e integrazioni alla predetta tabella, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.”;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole “di prima fascia” sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni.”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.”;
- f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.”;
- g) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole “L'elettorato” inserire le parole “attivo e”;
- h) al comma 7, secondo periodo, le parole “di prima fascia” sono soppresse;
- i) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato.”;
- l) i commi 9 e 10 sono abrogati;
- m) al comma 13, le parole: “p)” e “t)” sono soppresse.

ART. 6

(Modificazioni all'articolo 6 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 6:

- a) al comma 2, le parole "nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede" sono soppresse;
- b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature sono presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), i direttori possono presentare la propria candidatura.";
- d) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza del collegio dei professori non più di una candidatura per l'indirizzo del *design* del prodotto e non più di una per l'indirizzo della comunicazione.";
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) al comma 7, le parole "nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede" sono soppresse;
- g) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature saranno presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.";
- h) al comma 10, le parole "p)" e "f)" sono soppresse.

ART. 7

(Modificazioni all'articolo 7 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 7:

- a) il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Il seggio elettorale è composto da tre componenti, scelti tra il personale amministrativo e docente dal consiglio di amministrazione, che indica al contempo quelli con funzioni di presidente e di segretario.";
- b) al comma 4, lettera a), le parole "nella lista" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro";
- c) al comma 4, la lettera d) è soppressa;
- d) al comma 4, alla lettera f): le parole da "f) la verifica da parte" fino alle parole "avvenute votazioni" sono sostituite dalle seguenti: "f) la firma dell'elettore sul registro dei votanti, per attestare l'avvenuta votazione. Costituisce verbale delle operazioni di voto il registro dei votanti".

ART. 8

(Modificazioni all'articolo 9 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 9:

- a) al comma 4, le parole "di prima e di seconda fascia" sono soppresse;
- b) al comma 5:
 - 1) al primo periodo, la parola " b), " è sostituita dalle seguenti "e";
 - 2) al primo periodo, dopo le parole "istituzioni diverse" aggiungere le parole: " , tranne che per i rappresentati delle aree le cui candidature sono espresse tramite sottoscrizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 6.";
- c) al comma 5, ultimo periodo, le parole "di prima e di seconda fascia" sono soppresse.

ART. 9

(Modificazioni all'articolo 10 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 10, comma 1, la parola "sei" è sostituita dalla seguente parola: "quattro".

ART. 10

(Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto in seguente: "1-bis. Il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), d) e), f) e g).".

ART. 11

(Modificazioni all'allegato al d.m. n. 236 del 2005)

1. L'allegato al d.m. n. 236 del 2005 è sostituito dal seguente:

“

ALLEGATO I

TABELLA A

ACCADEMIE DI BELLE ARTI	
Codici e settori disciplinari	componenti
Arti visive - Raggruppamento 1	1
ABAV03 - DISEGNO	
ABAV05 - PITTURA 1a° fascia	
ABAV05 - PITTURA 2° fascia	
ABAV07 - SCULTURA 1a° fascia	
ABAV07 - SCULTURA 2° fascia	
ABAV11 - DECORAZIONE 1a° fascia	
ABAV11 - DECORAZIONE 2° fascia	
Arti visive - Raggruppamento 2	1
ABAV01 - ANATOMIA ARTISTICA 1° fascia	
ABAV01 - ANATOMIA ARTISTICA 2° fascia	
ABAV02 - TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE 1a° fascia	
ABAV02 - TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE 2° fascia	
ABAV04 - TECNICHE GRAFICHE SPECIALI 1a° fascia	
ABAV06 - TECNICHE PER LA PITTURA 1a° fascia	
ABAV08 - TECNICHE PER LA SCULTURA 1a° fascia	
ABAV09 - TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE 1a° fascia	
ABAV10 - TECNICHE DI FONDERIA 1a° fascia	
ABAV12 - TECNICHE PER LA DECORAZIONE	
ABAV13 - PLASTICA ORNAMENTALE 1a° fascia	

ABAV13 - PLASTICA ORNAMENTALE 2° fascia	
Progettazione per l'impresa	1
ABPR 19 - GRAPHIC DESIGN	
ABPR 20 - ARTE DEL FUMETTO	
ABTEC 37 - METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	
ABPR 14 - ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 1a° fascia	
ABPR 15 - METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 1a° fascia	
ABPR 16 - DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	
ABPR 17 - DESIGN 1a° fascia	
ABPR 18 - LAND DESIGN	
ABPR 34 - FASHION DESIGN	
Progettazione per lo spettacolo	1
ABPR 21 - MODELLISTICA 1a° fascia	
ABPR 22 - SCENOGRAFIA 1a° fascia	
ABPR 22 - SCENOGRAFIA 2° fascia	
ABPR 23 - SCENOTECNICA 1a° fascia	
ABPR 32 - COSTUME PER LO SPETTACOLO 1a° fascia	
ABPR 33 - TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	
ABPR 35 - REGIA 1a° fascia	
ABPR 36 - TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	
Conservazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni artistici	1
ABPR 24 - RESTAURO DELLA PITTURA 1a° fascia	
ABPR 25 - RESTAURO DELLA SCULTURA 1a° fascia	
ABPR 26 - RESTAURO DELLA DECORAZIONE 1a° fascia	
ABPR 27 - RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	
ABPR 28 - RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	
ABPR 29 - CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	
ABPR 30 - TECNOLOGIA DEI MATERIALI	
ABST 48 - STORIA DELLE ARTI APPLICATE	
ABST 49 - TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	
ABVPA 61 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI 1a° fascia	
ABVPA 62 - TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	
AVPVA 63 - MUSEOLOGIA	
ABVPA 64 - MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	
ABPR72 - TECNICHE DELLA PITTURA PER IL RESTAURO	
ABPR73 - TECNICHE DELLA SCULTURA PER IL RESTAURO	
ABPR74 - TECNICHE DI FORMATURA E DI FONDERIA PER IL RESTAURO	
ABPR75 - TECNICHE DELLA DECORAZIONE PER IL RESTAURO	

ABPR76 - TECNICHE E TECNOLOGIE GRAFICHE PER IL RESTAURO	
Teorie, tecnologie e tecniche della comunicazione e dei media	1
ABPR 31 - FOTOGRAFIA 1a° fascia	
ABTEC 38 - APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	
ABTEC 39 - TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	
ABTEC 40 - PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	
ABTEC 41 - TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	
ABTEC 42 - SISTEMI INTERATTIVI	
ABTEC 43 - LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	
ABTEC 44 - SOUND DESIGN	
ABST 45 - TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	
ABPC 65 - TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 1a° fascia	
ABPC 66 - STORIA DEI NUOVI MEDIA	
ABPC 67 - METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	
ABPC 68 - ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	
Discipline storiche	1
ABST 46 - ESTETICA 1a° fascia	
ABST 47 - ASSISTENTE DI STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 2° fascia	
ABST 47 - STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 1a° fascia	
ABST 50 - STORIA DELL'ARCHITETTURA	
ABST 51 - FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE 1a° fascia	
ABST 52 - STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE 1a° fascia	
ABST 53 - STORIA DELLO SPETTACOLO 1a° fascia	
ABST 54 - STORIA DELLA MUSICA	
Discipline delle scienze sociali ed umane	1
ABST 55 - ANTROPOLOGIA CULTURALE 1a° fascia	
ABST 56 - DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	
ABST 57 - FENOMENOLOGIA DEL SACRO	
ABST 58 - TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA 1a° fascia	
ABST 59 - PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE 1a° fascia	
ABST 60 - METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	
ABLE 69 - MARKETING E MANAGEMENT	
ABLE 70 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	
ABLIN 71 - LINGUE	
Totali	8

Conservatori di Musica		
codici e settori disciplinari		componenti
AREA DEGLI STRUMENTI A CORDA		1
CODI/01	Arpa	
CODI/02	Chitarra	
CODI/04	Contrabbasso	
CODI/05	Viola	
CODI/06	Violino	
CODI/07	Violoncello	
AREA DEGLI STRUMENTI A FIATO		1
CODI/08	Basso tuba	
CODI/09	Clarinetto	
CODI/10	Corno	
CODI/11	Eufonio	
CODI/12	Fagotto	
CODI/13	Flauto	
CODI/14	Oboe	
CODI/15	Saxofono	
CODI/16	Tromba	
CODI/17	Trombone	
CODI/22	Strumenti a percussione	
AREA DELLE TASTIERE		1
CODI/18	Fisarmonica	
CODI/19	Organo	
CODI/20	Pratica organistica e canto gregoriano	
CODI/21	Pianoforte	
CODI/25	Accompagnamento pianistico	
COTP/03	Pratica e lettura pianistica	
AREA DEL CANTO E TEATRO MUSICALE		1
CODI/23	Canto	
CODI/24	Musica vocale da camera	
CODM/07	Poesia per musica e drammaturgia musicale	
CODD/05	Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica	
CORS/01	Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica	
CODD/07	Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	
AREA DEL JAZZ		1
COMJ/01	Basso elettrico	
COMJ/02	Chitarra jazz	
COMJ/03	Contrabbasso jazz	

COMJ/04	Violino jazz	
COMJ/05	Clarinetto jazz	
COMJ/06	Saxofono jazz	
COMJ/07	Tromba jazz	
COMJ/08	Trombone jazz	
COMJ/09	Pianoforte jazz	
COMJ/10	Tastiere elettroniche	
COMJ/11	Batteria e percussioni jazz	
COMJ/12	Canto jazz	
COMJ/13	Musiche tradizionali	
COMI/06	Musica d'insieme jazz	
CODC/04	Composizione jazz	
CODC/05	Orchestratura e concertazione jazz	
CODM/06	Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili	
AREA DELLA MUSICA ANTICA		1
COMA/01	Arpa rinascimentale e barocca	
COMA/02	Liuto	
COMA/03	Viola da gamba	
COMA/04	Violino barocco	
COMA/05	Violoncello barocco	
COMA/06	Clarinetto storico	
COMA/07	Cornetto	
COMA/08	Corno naturale	
COMA/09	Fagotto barocco e classico	
COMA/10	Flauto dolce	
COMA/11	Oboe barocco e classico	
COMA/12	Flauto traversiere	
COMA/13	Tromba rinascimentale e barocca	
COMA/14	Trombone rinascimentale e barocco	
COMA/15	Clavicembalo e tastiere storiche	
COMA/16	Canto rinascimentale e barocco	
CODI/03	Mandolino	
COMS/01	Musica sacra	
COTP/04	Prepolifonia	
COMI/07	Musica d'insieme per strumenti antichi	
COTP/05	Teoria e prassi del basso continuo	
AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE		1
COME/01	Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica	
COME/02	Composizione musicale elettroacustica	
COME/03	Acustica musicale	
COME/04	Elettroacustica	
COME/05	Informatica musicale	
COME/06	Multimedialità	

CODM/05	Storia della musica elettroacustica	
AREA DELLA MUSICA D'INSIEME		1
COMI/01	Esercitazioni corali	
COMI/02	Esercitazioni orchestrali	
COMI/03	Musica da camera	
COMI/04	Musica d'insieme per strumenti a fiato	
CODD/03	Musica d'insieme per Didattica della musica	
COMI/05	Musica d'insieme per strumenti ad arco	
AREA DELLA TEORIA, COMPOSIZIONE E DIREZIONE		1
COMI/08	Tecniche di improvvisazione musicale	
COID/01	Direzione di coro e composizione corale	
COID/02	Direzione d'orchestra	
COID/03	Direzione d'orchestra di fiati	
CODC/01	Composizione	
CODC/02	Composizione per la musica applicata alle immagini	
CODC/03	Composizione polifonica vocale	
COTP/01	Teoria dell'armonia e analisi	
COTP/02	Lettura della partitura	
COTP/06	Teoria, ritmica e percezione musicale	
CODC/06	Strumentazione e composizione per orchestra di fiati	
CODD/01	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica	
CODD/02	Elementi di composizione per Didattica della musica	
CODM/02	Etnomusicologia	
CODM/03	Musicologia sistematica	
CODD/06	Storia della musica per Didattica della musica	
CODM/04	Storia della musica	
CODL/01	Lingua e letteratura italiana	
CODD/04	Pedagogia musicale per Didattica della musica	
COCM/01	Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale	
CODL/02	Lingua straniera comunitaria	
COCM/02	Tecniche della comunicazione	
CODM/01	Bibliografia e biblioteconomia musicale	
TOTALI		9

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

del 2

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOUFFLEG - Ufficio Legislativo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0001418 - 20/05/2013 - INGRESSO

Mod. 177/015-COM



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2401

Roma, addì 28 MAG. 2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1210/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**COMPOSIZIONE,
FUNZIONAMENTO, NOMINA E
ELEZIONE COMPONENTI
CONSIGLIO NAZIONALE ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA E
MUSICALE**

Allegati N. _____

Segretario Generale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)**

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2013

NUMERO AFFARE 01210/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di decreto recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale."

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 1138 in data 19/04/2013 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Vista la ulteriore relazione di rettifica trasmessa con nota n. 12212730/13 in data 26/04/2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Lipari;

M

Premesso e Considerato:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) riferisce che lo

schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), con lo scopo di modificare e aggiornare, in più punti, il vigente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito: "CNAM"), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

Secondo l'amministrazione, la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo proposto deriva dalla circostanza che l'organo collegiale, più volte prorogato, è scaduto definitivamente il 31 dicembre 2012. La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale, tenendo conto delle importanti funzioni consultive e propositive dell'organo, chiamato ad esprimersi in materia di regolamenti didattici degli istituti, di reclutamento del personale docente, di programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, coreutico e musicale. Non può trascurarsi, poi, che il CNAM svolge un ruolo consultivo essenziale nella formazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 236/2005, concernenti l'assetto del sistema didattico dell'alta formazione artistica e musicale.

A dire del Ministero, per assicurare l'efficace e corretto funzionamento dell'organo è necessario intervenire sulla sua composizione e su altre regole riguardanti le modalità di svolgimento delle sue attività. Solo dopo la completa ridefinizione della struttura e dell'organizzazione del CNAM sarà possibile procedere al rinnovo dei rappresentanti assegnati al collegio.

2. In questa prospettiva, il Ministero segnala alcune delle modifiche normative più significative proposte:

- la riduzione da sei a quattro dei componenti esperti designati dal Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, fermo restando il numero complessivo di 34 membri;

- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale - CUN;

- la previsione della nuova rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo).

3. Altre rilevanti modifiche della disciplina vigente sottolineate dal MIUR riguardano, poi:

- la forte semplificazione delle procedure elettorali;

- l'adeguamento della rappresentanza del personale docente al suo nuovo stato giuridico, in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia;

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM.

4. In termini generali e in via preliminare, la Sezione svolge una osservazione di carattere formale.

Il testo normativo proposto è formulato facendo largo ricorso alla tecnica della "novella", operata mediante numerosissime modifiche di singole disposizioni del regolamento vigente.

5. In effetti, l'impianto normativo vigente non è alterato nella sua impostazione originaria, ancorché le innovazioni proposte siano molteplici e tocchino una pluralità di articoli. Pertanto, risulterebbe inopportuno riscrivere integralmente tutto il testo regolamentare.

6. Tuttavia, quanto meno gli articoli o i singoli commi modificati in modo più rilevante, dovrebbero essere riformulati per intero, allo scopo di consentire una migliore comprensione del nuovo quadro normativo.

In particolare - in relazione al d.M. n. 236 del 2005 - la Sezione ritiene opportuna

la sostituzione dell'intero articolo 3, dell'articolo 4, comma 1, dell'intero articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, lettere b), c) e d), dell'articolo 9, comma 5 (di cui all'art. 8 del testo in esame) OK

7. Resta fermo che, in ogni caso, sarà compito dell'Amministrazione procedere alla redazione di un testo consolidato del regolamento, in modo da agevolarne la lettura da parte di tutti i soggetti interessati. |

8. Si raccomanda, ancora, di verificare con la massima attenzione i rinvii interni compiuti nel regolamento, con particolare riguardo alla formulazione dell'articolo 11 del d.M. 236 del 2005 (di cui all'art. 10 del testo in esame), e mediante l'introduzione altresì di un ulteriore articolo (che nel presente schema diverrà l'art. 11, con l'ovvia conseguenza che l'art. 11 dello stesso schema diverrà l'art. 12) con il quale si precisi che il comma 1 dell'art. 12 del d.M. n. 236 del 2005 è sostituito da un nuovo comma 1 che rechi il corretto richiamo alle lettere dell'art. 3 del d.M. stesso, così come modificate dal presente schema normativo recante le sopra indicate novelle. ? OK

9. Sotto il profilo sostanziale, e in termini generali, la Sezione rileva che una parte consistente del proposto intervento normativo mira a rideterminare la composizione interna dell'organo, senza modificare il numero complessivo dei membri.)

10. A parere della Sezione, è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti, ferma restando l'esigenza di assicurare, comunque, una adeguata ed equilibrata rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti nel settore dell'Alta formazione Artistica e Musicale. |

11. In questo senso, si prende atto della scelta, compiuta dal MIUR, di ridurre da sei a quattro il numero dei rappresentanti del Ministero, con il contestuale ←

aumento della componente elettiva del corpo docente. Si tratta di una decisione squisitamente politica, diretta a rafforzare la presenza dei docenti all'interno del CNAM, che, tuttavia, potrebbe essere meglio definita nella relazione illustrativa, allo scopo di esplicitare le valutazioni compiute.

12. La Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti.

Il Ministero non offre una esplicita spiegazione della innovazione, che è destinata ad incidere in modo non trascurabile sul rapporto tra le diverse componenti presenti nell'organo collegiale.

È ipotizzabile che questa scelta derivi dalla finalità principale di garantire la più ampia rappresentanza dei settori disciplinari dell'area docente. In questo senso, del resto, sembra collocarsi anche la prospettata riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministero e la soppressione della previsione dei rappresentanti del CUN.

Tuttavia, l'ipotizzata riduzione della rappresentanza studentesca prefigurata nello schema di regolamento è destinata a ridimensionare il ruolo dei soggetti principali destinatari dei servizi dell'Alta formazione.

13. Per analoghe ragioni, è opportuno che l'Amministrazione valuti attentamente anche le scelte concernenti la nuova determinazione numerica dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori, che risulterebbe ora elevata a nove componenti.

Si ipotizza, in ogni caso, che pur non risultando meglio specificate le ragioni della unificazione della rappresentanza di tali due categorie di personale, essa probabilmente deriva dalla circostanza che il ruolo dei pianisti accompagnatori è ormai ad esaurimento.

14. Si raccomanda, poi, di verificare con la massima attenzione, le conseguenze derivanti dalla nuova disciplina prevista dal comma 5 e 5 bis dell'articolo 4, ancorché ispirata dalla vigente disciplina riguardante il funzionamento del CUN. Il comma 5 intende agevolare il funzionamento dell'organo, nella eventualità in cui alcuni componenti, espressamente indicati, non siano nominati o designati. In particolare si prevede che, in tali eventualità, non si verifica "l'invalidità della costituzione dell'Organo".

In questo modo, però, si determina una evidente differenziazione tra le categorie che compongono l'organo collegiale, che sembrerebbe distinguere tra i componenti assolutamente "necessari" (i docenti) e quelli la cui presenza sarebbe, in ultima analisi, solo facoltativa (gli studenti e il personale non docente).

Non sembra che la fonte legislativa consenta di operare una distinzione discriminatrice di questo tipo, pur dovendosi riconoscere il ruolo centrale del corpo docente nel sistema dell'Alta Formazione.

15. Potrebbe essere preferibile, allora, rendere omogenea questa regola. In ogni caso, si dovrebbe valutare l'opportunità di dettare, nel regolamento, regole certe in ordine al tempestivo rinnovo dell'organo, eventualmente stabilendo la conservazione delle funzioni dei rappresentanti, sino al subentro dei nuovi eletti. La disposizione di cui all'articolo 5 bis prevede poi che le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti "in carica" del collegio.

La disposizione ha indubbiamente il pregio di garantire la piena funzionalità dell'organo, anche in caso del ritardo negli avvicendamenti.

Vi è però il rischio che, in tal modo, il quorum strutturale possa abbassarsi notevolmente. Per evitare questo inconveniente, si sottopone all'amministrazione l'opportunità di fissare, comunque, un *quorum* strutturale adeguato (per esempio, un terzo dei componenti "assegnati" all'organo).

16. Per analoghe ragioni, la Sezione esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 11, comma 1-bis, del d.M. 236 del 2005, in forza della quale il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), d), e), f) e g) (a prescindere dalla necessità di un coerente richiamo interno alle lettere ivi indicate, che risulterebbero comunque da modificare alla stregua della suggerita riformulazione dell'intero art. 3 sopra specificata).

17. In definitiva, quindi, la Sezione può esprimere un parere complessivamente favorevole, pur con le osservazioni sopra evidenziate.


P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Marco Lipari



IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

